

Publicato l'11 dicembre 2015

N. 01109/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00863/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 863 del 2008, proposto da:  
XXXXXX ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Rughi, Marco Bevitori, con domicilio  
eletto presso XXXXXX in Bologna, Via XXXX, XX; XXX, XXX;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. XXX XXX XXXX, con domicilio eletto presso  
XXX XXXX in Bologna, XXX XXX, XX;

nei confronti di

XXXX XXXX S.r.l.;

per l'annullamento

del permesso di costruire, prot. n.123216 del 7.7.2008, P.C. n. 75/07, a firma del Dirigente dell'  
U.O. Gestione Edilizia, rilasciato dal Comune di Rimini alla Società controinteressata ai sensi della  
L.R. n.31 del 25.11.2002 ed avente ad oggetto "... l'esecuzione di: ristrutturazione, demolizione di  
manufatti accessori, costruzione di piano interrato, ampliamento e sopraelevazione di fabbricato  
residenziale....", su di un terreno, sito in XXXX e distinto al Catasto Terreni al Foglio XX, con il  
numero XX; - di ogni altro atto precedente, conseguente, preordinato e comunque connesso,  
ancorchè non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le  
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruzione in epigrafe indicato in qualità di vicini  
proprietari di un fabbricato adibito ad abitazione nonché di un altro locale adibito a ripostiglio.

Gli stessi lamentano la violazione delle distanze legali e la mancata rappresentazione, nella tavola  
AR4, del locale adibito a ripostiglio, nella richiesta di permesso di costruzione.

Precisano, altresì, che il ripostiglio è stato condonato con un provvedimento del 29 gennaio 2007, n. 18.351.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 644 del 2 ottobre 2008 si è preso atto della rinuncia alla domanda cautelare.

La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

2. Successivamente la società contro interessata, dopo aver presentato un'istanza di annullamento del permesso di costruzione, oggetto dell'impugnativa, ha chiesto ed ottenuto dal comune di Rimini, sulla medesima area, il rilascio di un nuovo permesso di costruzione in data 29 maggio 2009 prot. N. 88352, determinando il venir meno dell'efficacia del precedente titolo edilizio.

3. Il provvedimento sopravvenuto ha, quindi, determinato il venir meno dell'interesse alla decisione nel presente ricorso.

4. Va, inoltre, osservato che quest'ultimo titolo edilizio è stato impugnato da uno degli odierni ricorrenti ed il ricorso è stato respinto da questo Tar con sentenza 2782/2010.

5. Quanto alle spese di lite sussiste la soccombenza virtuale dell'amministrazione in questo ricorso.

Va, infatti, condivisa la tesi del ricorrente che ravvisa, anche nell'originario titolo edilizio oggetto dell'impugnativa, una nuova costruzione tanto è vero che lo stesso prevedeva un ampliamento ed una sopraelevazione che, nel suo complesso, avrebbe determinato la realizzazione di un'opera difforme da quella preesistente per sagoma, volume e superficie (cfr Tar per l'Emilia Romagna 30/3/2010; Cons. Stato, sez. IV, 6/10/2011, n. 5490) essendo irrilevante, ai fini del presente giudizio, la DIA presentata in data 18/9/2008, prot. 165039 (vedi pag. 3 memoria del Comune deposita il 4/6/2015), comunque successiva alla notificazione del ricorso avvenuta il 3/9/2008.

Conseguentemente il permesso di costruzione avrebbe dovuto rispettare la distanza di cui all'art. 9 del D.M. 1444/1968 come esattamente dedotto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso.

6. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.

7. Le spese seguono la soccombenza virtuale dell'amministrazione e vengono liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti che si liquidano in euro 4.000 (quattromila), oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere